

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malferttheiner

Oskar Malferttheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:

25i

del:

2023-02-24

autore:

Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti interessati

Crediti di imposta per gas naturale ed energia elettrica 2022: Comunicazione entro il 16 marzo 2023 e altre info

Con nostre circolari precedenti¹ avevamo già informato in merito al credito di imposta a favore delle imprese “non energivore” ovvero “non gasivore” per **energia elettrica e il gas naturale** (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) per i trimestri dell’anno 2022.

In tali occasioni avevamo anche evidenziato la necessità per i beneficiari dei crediti di imposta energia elettrica e gas 2022 di trasmettere entro il 16 marzo 2023² all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022 **per il III trimestre, i mesi ottobre-novembre e dicembre** a pena di **decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito** con mod. F24. Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione sono state ora definite con un Provvedimento³ della stessa Agenzia. **La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.**

Considerato altresì che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 17 marzo 2023.

Inoltre, tenuto conto che i crediti d’imposta in esame possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.

Per nostri clienti beneficiari dei crediti in oggetto che intendono incaricarci per la compilazione e/o trasmissione della Comunicazione in oggetto, chiediamo di trasmetterci a breve, al più tardi entro il 5 marzo 2023 **l’allegato alla presente circolare debitamente compilato**, oppure la Comunicazione precompilata scaricata dal sito internet dell’Agenzia (vedasi punto 1 qui sotto).

1 Modello, le relative istruzioni e il software

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili il modello e le istruzioni⁴ della Comunica-

1 Circolari n. 72/2022, 81/2022, 84/2022 e 103/2022

2 Art. 1 Comma 6, DL 176/2022

3 Prov. 44905 del 16.2.2023 Ag. Entrate

4 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-bonus-imprese-prodotti-energetici>

zione in oggetto nonché il software⁵ per la trasmissione della Comunicazione dei crediti in oggetto sono disponibili.

1.1 Principali contenuti del modello di comunicazione

Il modello è composto dal frontespizio, dal quadro “A” (comunicazione dei crediti maturati) e dal quadro “B” (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

1.1.1 Quadro “A”

Nel **quadro “A”** (comunicazione dei crediti maturati) devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

- il **codice** identificativo del credito (tali codici sono indicati anche nelle istruzioni al modello)
- l'importo della **spesa** agevolata (“Importo di riferimento”);
- l'ammontare del **credito** maturato, in base alla percentuale indicata nella tabella riportata nel seguito alle istruzioni al modello.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, **al lordo** dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione in F24⁶ **fino alla data della comunicazione stessa**. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l'annullamento e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia **già interamente** utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

1.2 Quadro “B”

Contiene le “dichiarazioni sostitutive di atto notorio” della sussistenza dei requisiti per ciascuna tipologia di credito.

Il soggetto beneficiario del credito o il suo rappresentante sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista per le tipologie di credito indicate nel quadro “A”, barrando la relativa casella. Tale dichiarazione sostitutiva è resa⁷ apponendo la firma nell'apposito campo, con l'avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste⁸.

1.3 Come si presenta

La comunicazione deve essere inviata dal beneficiario dei crediti d'imposta utilizzando l'apposito modello direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni⁹ e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

2 Utilizzo dei crediti in compensazione (mod. F24)

Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato (con la comunicazione in oggetto), anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello

⁵ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilazione-comunicazione-crediti-imposta>

⁶ ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24)

⁷ ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

⁸ dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000

⁹ di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

F24 è scartato.

I crediti d'imposta in oggetto devono come noto essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023.

3 Altre informazioni

3.1 Nuovi codici tributo crediti gas e energia elettrica per il 1° trimestre 2023

Sono stati pubblicati¹⁰ recentemente i **codici tributo** per l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 per i crediti gas naturale ed energia elettrica relativi al 1° trimestre 2023¹¹, compensabili entro il 31.12.2023:

- **7011:** Energia elettrica - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
- **7013:** gas naturale - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3.2 Rateazione bollette gas e energia elettrica

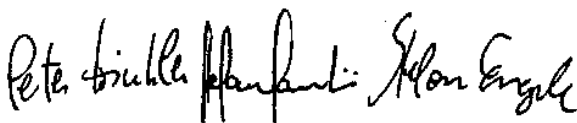
Come già informato con la precedente circolare¹², **chiediamo** ai nostri clienti che abbiano eventualmente usufruito del piano di rateizzazione delle bollette¹³ relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (in quanto tale agevolazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia e gas naturale) **di informare il nostro studio di tale rateazione.**

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

1. “Comunicazione dei crediti di imposta prodotti energetici 2022”- incarico allo Studio Winkler & Sandrini

¹⁰ Risoluzione Agenzia Entrate 14.2.2023, n. 8/E

¹¹ Vedasi nostra circolare n. 21/2023

¹² Vedasi nostra circolare n. 21/2023

¹³ di cui all'art. 3 co. 1 del DL 176/2022

A

Winkler & Sandrini
 Via Cavour 23/c
 39100 Bolzano (BZ)
 E-Mail: info@winkler-sandrini.it
 Fax 0471/062829

Oggetto: “Comunicazione dei crediti di imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici ” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

Con la presente intendiamo incaricare il Vostro Studio per:

☐ la predisposizione e l’invio telematico della “Comunicazione” in oggetto come segue (**prego compilare gli spazi indicati “spesa agevolata” e credito maturato**)

Bonus acquisto (imprese non energivore /non gasivore)	III trimestre 2022	ottobre-novembre 2022	dicembre 2022
Energia elettrica			
Codice tributo	6970	6985	6995
a) percentuale	15 %	30 %	30 %
b) spesa agevolata (importo riferimento)	_____	_____	_____
Credito maturato (a*b)	_____	_____	_____
Gas naturale			
Codice tributo	6971	6986	6996
a) percentuale	25 %	40 %	40 %
b) spesa agevolata (importo riferimento)	_____	_____	_____
Credito maturato (a*b)	_____	_____	_____

e di barrare nel quadro “B” della Comunicazione per conto del soggetto beneficiario del credito o il suo rappresentante “la dichiarazione sostitutiva di atto notorio” prevista per le tipologie di credito indicate nel quadro “A” (come descritto nella presente circolare e nelle istruzioni al modello)

oppure

☐ l’invio telematico della dichiarazione da noi precompilata sul modello ministeriale (**in tale caso allegare il modello già precompilato**)

 Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma